

**Consultazione riguardante le modifiche al “Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di Conciliazione e di Arbitrato presso la Consob e le relative procedure, adottato dalla Consob con delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008”.**

Si fa riferimento alla consultazione pubblica avviata lo scorso mese di aprile avente ad oggetto le modifiche al Regolamento disciplinante la Camera di Conciliazione e di Arbitrato istituita presso la Consob.

Al riguardo UniCredit SpA ha predisposto il presente documento contenente le seguenti osservazioni relative alla bozza del Regolamento in argomento.

\* \* \* \*

**Art. 3 (Composizione della Camera)**

Alla luce del parere del Consiglio di Stato che ha considerato la Camera un organismo privo di autonoma soggettività rispetto alla Consob ed in particolare un organismo tecnico, strumentale all’Autorità, ma non distinto dalla stessa, occorre soffermarsi sulle conseguenze e sui possibili profili di problematicità di tale questione.

Dubbi potrebbero essere sollevati infatti circa la legittimità di un sistema che affida all’Autorità incaricata di definire regole e di vigilarne il rispetto, anche la gestione delle controversie derivanti dalla loro violazione.

Occorre innanzitutto tenere presente il fondamentale ruolo della Camera nella amministrazione dei procedimenti di conciliazione ed arbitrato, ad esempio con la nomina degli arbitri, o la verifica finale della regolarità formale del lodo di condanna dell’intermediario al pagamento dell’indennizzo riconosciuto all’investitore.

La separazione tra le funzioni di controllo affidate alla Consob e quelle di amministrazione delle procedure di conciliazione ed arbitrato riconosciute alla Camera non sembra sufficientemente garantita in considerazione della circostanza che i componenti della Camera medesima siano dipendenti dell’Autorità, nominati dalla stessa e soggetti quindi al potere direttivo di quest’ultima; né si ritiene che la scelta dei componenti della Camera tra i dipendenti non assegnati ad unità organizzative con funzioni di vigilanza sui servizi di investimento ovvero sanzionatorie sia idonea a far superare i dubbi sulla nuova “internalizzazione” della Camera.

Tra l’altro la modifica di cui sopra farebbe venir meno l’equilibrato assetto tra istituzioni e rappresentanti delle categorie interessate previsto dall’attuale Regolamento che riconosce anche alle associazioni di categoria degli utenti e degli intermediari il potere di designazione dei membri della Camera.

La proposta di “internalizzazione” della Camera non sembra venire incontro all’esigenza rilevata nella analisi di cui all’Allegato 2 del Documento di Consultazione, laddove è stato

**UniCredit S.p.A.**

Sede Sociale  
Via A. Specchi 16  
00186 Roma

Direzione Generale  
Piazza Cordusio  
20123 Milano

Capitale Sociale € 19.647.948.525,10  
interamente versato - Banca iscritta  
all’Albo delle Banche e Capogruppo del  
Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei  
Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI  
02008.1 - iscrizione al Registro delle  
Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.  
IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi e al  
Fondo Nazionale di Garanzia.

evidenziato, tra i "Fallimenti regolamentari", tra le altre cause, anche quella che i risparmiatori associano già attualmente la Camera alla Consob stessa con conseguenti ricadute sull'immagine dell'Istituto.

L'attribuzione dell'esercizio della funzione di amministrazione dei procedimenti di conciliazione e di arbitrato tra gli investitori e gli intermediari ad una struttura interna della Consob, così come si vorrebbe modificarla, comporterebbe il rischio che tale nuova struttura non sia percepita come effettivamente terza ed imparziale rispetto alle parti in causa con conseguente possibile grave danno per la credibilità dell'intero sistema.

### **Art. 12 (Avvio della procedura)**

Il termine di 8 giorni, previsto nel comma 4 dell'Art. 12 del nuovo Regolamento, per la adesione dell'intermediario al tentativo di conciliazione appare troppo breve al fine di poter predisporre una adeguata difesa, pur in considerazione dell'istruttoria interna già svolta in occasione del preventivo reclamo.

Tale problematica è evidente tanto più se si prendono in considerazione i grandi gruppi bancari caratterizzati da articolate organizzazioni interne.

Pertanto, il termine di 8 giorni entro il quale l'intermediario deve comunicare l'adesione o meno alla procedura conciliativa potrebbe quanto meno essere aumentato a 10 giorni lavorativi.

### **Art. 12 (Avvio della procedura) e Art. 18 (Esiti della conciliazione)**

Pone dubbi interpretativi la previsione di cui al comma 6 dell'art. 12 in base alla quale la competenza a pronunciare la mancata adesione dell'intermediario al procedimento è attribuita alla Camera, alla luce del comma 6 dell'Art.18 il quale stabilisce che, nel verbale di fallita conciliazione, il conciliatore dà atto della mancata partecipazione al procedimento dell'investitore istante o dell'intermediario che abbia prestato la propria adesione al tentativo di conciliazione.

La normativa primaria (art 8 del D.lgs. 28/2010) infatti prevede che il procedimento di mediazione obbligatoria sia esperito innanzi ad un mediatore designato che constati, nel verbale negativo del tentativo di conciliazione, la mancata comparizione della parte invitata.

Non si potrebbe pertanto ritenere correttamente percorsa la mediazione quale condizione di procedibilità in caso di mancata adesione dell'intermediario in quanto il rilascio da parte della Camera della dichiarazione di mancata adesione non può essere equiparato ad atto valido ed efficace ai fini dell'assolvimento dell'onere del preventivo tentativo di conciliazione da espletarsi innanzi ad un mediatore.

Ove si confermasse la sopraindicata impostazione si potrebbe incorrere in una eventuale duplicazione dei tentativi di conciliazione, vanificando così le finalità del Legislatore.

Al riguardo appare inoltre utile rammentare che, ai sensi dell'art. 11 del Dlgs. 28/2010, il mediatore potrebbe addirittura decidere di formulare una proposta anche in caso di mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

A tal fine, potrebbe essere opportuno introdurre la medesima previsione nell'ambito dell'art. 18 per rafforzare le finalità della procedura di mediazione, anche in caso di mancata partecipazione dell'intermediario, mediante un effettivo tentativo di portare le parti a cercare di risolvere le controversie prima di avviare un processo.

### **Art. 37 (Lodo semplificato)**

L'art. 37, comma 3, prevede che l'Autorità di Controllo debba verificare la regolarità formale del lodo con cui è disposto a favore dell'investitore un indennizzo e che al suo visto sia subordinata l'efficacia del lodo.

Tale disposizione sembra riproporre il problema circa la mancata definizione del contenuto specifico del controllo operato dalla Consob sul lodo e la mancata individuazione dei rimedi azionabili qualora l'Autorità rifiutasse di apporre il proprio visto di regolarità sulla decisione, al fine di evitare eventuali interferenze da parte della Consob nella funzione decisoria attribuita agli arbitri.

\* \* \* \*

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, l'occasione è gradita per inviare i migliori saluti.

**UNICREDIT SPA**  
**Legal Italy Department**